

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DEL PERIODO E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE



RIFERIMENTI:

Art. 2, D.L. n. 21/2022; Art. 3, D.L. n. 50/2022; D.M. 13.7.2022; Decreto Direttoriale 29.7.2022 n. 324; Art. 33 D.L. n. 50/2022; D.M. 19.8.2022; D.L. n. 73/2022; Legge n. 122/2022

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Illustriamo di seguito le principali agevolazioni approvate nel 2022 e presenti in questo periodo.

► **“BONUS CARO GASOLIO” PER AUTOTRASPORTATORI**

Nell'ambito del c.d. “Decreto Aiuti” è **previsto un bonus, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli autotrasportatori finalizzato a mitigare l'aumento del prezzo del gasolio impiegato come carburante di veicoli Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.**

Recentemente il Ministero delle Infrastrutture (Mims) ha definito le modalità attuative del bonus in esame (pari al **28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022**).

In particolare, il soggetto interessato deve presentare **un'apposita domanda tramite una piattaforma** predisposta dall'Agenzia delle Dogane, **accessibile dal 12.9.2022. Lo Studio si è già attivato al fine di una verifica preliminare della clientela interessata all'agevolazione. Saranno, quindi, contattati i clienti che potranno usufruirne.**

► **CREDITO D'IMPOSTA IMU IN FAVORE DEL COMPARTO DEL TURISMO**

L'art. 22 del Decreto Ucraina in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, **riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese del comparto turistico.** In particolare, alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito di imposta **in misura corrispondente al 50% dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versata a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate** e che i soggetti indicati abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Le modalità di richiesta, i termini di presentazione nonché il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. **Lo Studio si è già attivato al fine di una verifica preliminare della clientela interessata all'agevolazione. Saranno, quindi, contattati i clienti che potranno usufruirne.**

► **INDENNITÀ € 200 PER COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI**

Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di **un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti: A) Commercianti / artigiani iscritti all'IVS, B) Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, C) Professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali,**

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DI INIZIO SETTEMBRE E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

titolari di un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000** (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata).

I soggetti interessati sono tenuti a presentare all'INPS / propria Cassa previdenziale un'apposita domanda. I termini / modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale ed ancora in corso di approvazione.

Lo Studio sta effettuando una verifica preliminare relativa al possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, a seguito dell'approvazione del provvedimento, saranno contattati i clienti che potranno usufruirne.

► **CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA**

Con alcuni provvedimenti legislativi (art. 2, comma 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 c.d. Decreto Aiuti, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91) sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d'imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

I fornitori stessi che erogano i servizi di energia elettrica e gas comunicheranno l'effettivo importo del credito utilizzabile in compensazione tramite PEC. A questo proposito, si raccomanda quindi, una verifica costante della propria casella di posta elettronica certificata.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Ci sono anche importanti novità riferite al Decreto Semplificazioni di cui vi abbiamo riservato una sintesi.

► **SEGNALAZIONI AGENZIA ENTRATE CRISI D'IMPRESA - Art. 37-bis**

Il Decreto Semplificazioni aveva stabilito che costituisce un "segnale" della situazione di crisi dell'impresa la presenza di un debito IVA **scaduto e non versato superiore a € 5.000**. La legge di conversione del decreto predispone ora che lo stesso deve essere **comunque non inferiore al 10% del volume d'affari** risultante dal mod. IVA dell'anno precedente.

Inoltre, l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'esposizione debitoria nei confronti della stessa scatta in ogni caso se il debito IVA è di importo superiore a € 20.000 e contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Comunicazioni della liquidazione periodica iva (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).

L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle Comunicazioni della liquidazione periodica iva relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

Così, ad esempio, per un'impresa con un volume d'affari 2021 pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA di € 6.000 risultante dalla Comunicazione relativa alle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2022, prima della modifica normativa comportava l'invio della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre ora non determina tale effetto. Infatti, il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d'affari (€ 30.000).

► **CESSIONE CREDITI DA DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 40-quater**

Con l'abrogazione, in sede di conversione, del comma 3 dell'art. 57, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", quanto disposto dall'art. 121, DL n. 34/2020 così come da ultimo modificato dall'art. 14 del citato DL n. 50/2022, riguardante le possibili cessioni del credito derivante dalla detrazione per interventi edilizi / di riqualificazione energetica non fruita direttamente dall'avente diritto, risulta applicabile anche ai crediti la cui opzione per lo sconto in fattura / prima cessione è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate **prima dell'1.5.2022**.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DI INIZIO SETTEMBRE E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

➤ TERMINI INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA E MOD. INTRA - Art. 3, commi 1, 2 e 3

È **confermata** la modifica dell'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010 che ha disposto il **differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA** relativa al secondo trimestre.

È stato **ripristinato**, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), **il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):**

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

➤ LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 3, commi 4 e 5

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non **superiore a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente **non superiore a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11). **È confermato che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.**

➤ ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO - Art. 7

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

- il contratto sia stipulato con **l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni** della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia **certificata** da un'apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente (c.d. "contratti non assistiti").

In sede di conversione:

- è confermato che **la citata attestazione** (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio** fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce;
- è introdotta la puntualizzazione che quanto sopra trova applicazione **a condizione che i contratti stipulati successivamente abbiano il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata l'attestazione.**

➤ ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - Art. 9, comma 1

È confermata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in generale, dal 2022) l'abrogazione della disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale **sono considerate "di comodo" le società c.d. "in perdita sistematica"**, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta **consecutivi**;
- in un quinquennio: **A) risultano in perdita per 4 periodi d'imposta, B) per il restante periodo d'imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto** determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

Il Legislatore evidenzia che per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l'Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell'accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell'imprenditore.



PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DI INIZIO SETTEMBRE E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

➤ ESTEROMETRO - Artt. 12 e 13

È **confermata** la riformulazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale **l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni** (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, **anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

È confermato inoltre il **differimento alle operazioni effettuate dall'1.7.2022** (in luogo dell'1.1.2022) dell'applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, entro il **limite massimo di € 400 mensili**, per l'omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni in esame. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se l'invio è effettuato **entro 15 giorni** ovvero se nello stesso termine è effettuato l'invio corretto dei dati.

➤ MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L'ESTERO - Art. 16

È confermata la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, DL n. 167/90 che dispone la **riduzione da € 15.000 a € 5.000** dell'importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali.

Lo Studio, in particolare il Team Fiscale Consulenti Imprese, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti.

TORRONI CONSULTING
partners